

LA COLLABORAZIONE FUNZIONALE E STRUTTURALE FRA ODONTOTECNICO ED ODONTOIATRA

FORME DI COLLABORAZIONE POSSIBILI

Il medico odontoiatra, nella sua attività di ricerca di soluzione ai disturbi masticatori dei pazienti, deve ricorrere all'ausilio di protesi odontoiatriche ed ortodontiche costruite dall'odontotecnico.

Si viene, così, ad instaurare una collaborazione di tipo funzionale tra l'odontoiatra e l'odontotecnico per l'eliminazione dei problemi masticatori o delle malformazioni dentarie in genere.

Tale collaborazione potrebbe, a lungo andare, divenire sempre più stretta esulando dal semplice aspetto attuativo delle protesi e spingendosi fino al punto di aversi la presenza di un dato soggetto nella struttura dell'altro.

Sorge, pertanto, la necessità di esaminare le varie forme di collaborazione funzionale tra le due figure ed il limite sino al quale tali nuove strutture possono spingersi senza entrare in contrasto sia con la normativa che tutela la professione sanitaria (L. n. 1815 del 23.11.1939 e L. n. 175 del 05.02.1992), sia con quella che tutela l'attività dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico (R.D. n. 1334 del 31.05.1928).

Nella pratica le forme nelle quali tale tipo di collaborazione viene a manifestarsi, in ordine crescente rispetto all'impegno finanziario posto dalle parti a carico dell'imprenditore odontotecnico, possono essere riassunte come di seguito:

comodato di locali e di apparecchiature odontoiatriche, da parte dell'odontotecnico in favore dell'odontoiatra;

locazione di locali e comodato di apparecchiature odontoiatriche, da parte dell'odontotecnico in favore dell'odontoiatra;

locazione di strutture e di servizi organizzati per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, comprensivi di apparecchiature odontoiatriche e di servizi di segreteria, da parte di odontotecnici ad odontoiatri;

noleggio di apparecchiature odontoiatriche, da parte di odontotecnici in favore di odontoiatri, con l'onere per questi ultimi di provvedere agli adempimenti di legge per il loro uso;

messa a disposizione di locali, più o meno organizzati ed attrezzati, annessi o contigui al laboratorio odontotecnico, in favore di odontoiatri, con o senza il servizio di segreteria;

creazione di "centri dentali", con lo scopo di porre in essere una struttura sanitaria complessa, per l'esercizio congiunto di studio dentistico e laboratorio odontotecnico, con unica organizzazione strutturale ed unica fatturazione, mediante esplicita autorizzazione sanitaria;

costituzione di società di capitali per l'esercizio di "studi dentistici", da parte di soggetti non abilitati all'esercizio della professione sanitaria.

Si potrebbe, poi, configurare l'ipotesi di un rapporto di dipendenza, full-time o part-time, dell'odontotecnico nei confronti dell'odontoiatra. Nel qual caso, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del R.D. n.1334 del 31.05.1928, incomberà su quest'ultimo l'obbligo della notifica all'ufficio comunale dell'esercente l'arte ausiliaria.

COMODATO DI LOCALI E/O ATTREZZATURE ODONTOIATRICHE

Un primo tipo di collaborazione è quella di mettere a disposizione in forma gratuita (comodato), in favore dell'odontoiatra, da parte dell'odontotecnico, locali separati, annessi o ricompresi nell'unità immobiliare adibita a laboratorio, al fine di avere un reciproco beneficio.

Per il medico odontoiatra ciò si concreta nel non sostenere alcun costo per l'uso dei locali, con un vantaggio economico in suo favore.

Per l'odontotecnico, invece, l'utilizzo gratuito dei locali da parte dell'odontoiatra permette di convenire con lo stesso una convenzione, con diritto di prelazione a parità di condizioni, sulle forniture, costruzioni ed adattamenti di protesi dentarie commissionate; anche quest'ultimo soggetto ottiene da tale rapporto contrattuale dei benefici economici per la sua attività.

Fermo restando che ciascun soggetto è tenuto ad espletare la propria attività professionale in forma distinta ed autonoma, con una propria organizzazione, l'aspetto sul quale dobbiamo soffermarci è quello se sia possibile esercitare le due attività in locali annessi o ricompresi nella stessa unità immobiliare.

In altri termini è da rilevare se, data la promiscuità dell'unità immobiliare, per l'esercizio dell'attività odontoiatrica ed odontotecnica, non possano ravvisarsi strutture sanitarie ambulatoriali miste, note con la denominazione di centri dentali, con conseguente obbligo di preventiva autorizzazione od assenso da parte della ASL competente.

Il problema è stato proprio in quelle Regioni nelle quali esiste al riguardo un esplicito obbligo alla preventiva autorizzazione sanitaria, a norma della L. n. 833/78 art. 43 (e cioè Friuli V.G., Emilia Romagna, Lombardia, Marche).

Al riguardo è stato precisato che si ravvisa l'esistenza di una struttura sanitaria ambulatoriale, nel suo complesso, e non due distinte organizzazioni giuridiche, quando:

l'attività ivi esercitata faccia capo in tutto o in parte (sotto il profilo organizzativo, giuridico, economico, ecc) a soggetti diversi dal titolare della struttura stessa, quali società associazioni o comunque persone giuridiche o

fisiche (non di rado odontotecnici) che non coincidono con l'esercente l'attività medesima;

l'ambulatorio, pur contenuto nei limiti di uno studio, sia "connesso" ad altra struttura, quale un laboratorio odontotecnico, venendosi in tal caso a costituire una struttura sanitaria complessa che esorbita dall'ambito dello "studio privato professionale".

In detta ultima ipotesi l'esistenza o meno della "connessione" viene in concreto valutata, e non potrebbe essere altrimenti, dagli Organi competenti (Commissione di Vigilanza della ASL prevista dall'art. 24 della L.R. 49/81, NAS, ecc.) sulla base dei molteplici elementi di fatto, singolarmente o più spesso cumulativamente considerati, che emergono dall'accertamento, quali l'ubicazione e l'intercomunicabilità dei locali adibiti ad ambulatorio e laboratorio, l'utilizzazione promiscua di uno o più locali o di uno o più servizi (segreteria, accettazione pazienti, ecc.), l'uso di denominazioni o targhe comuni, la compartecipazione agli utili dell'attività espletata ed altri.

Da quanto esposto emerge chiaramente che non possono essere considerate distinte ed autonome quelle attività odontoiatriche ed odontotecniche esercitate in locali annessi o intercomunicanti fra loro.

Tale struttura diventa un'istituzione sanitaria privata, di tipo composto, con tutte le relative conseguenze e con l'obbligo di preventiva autorizzazione.

Un'altra forma di collaborazione possibile è quella secondo la quale l'odontotecnico procede, in aggiunta o meno ai locali, a fornire gratuitamente con un contratto di comodato le apparecchiature odontoiatriche (attrezzatura tecnica per accertamenti diagnostici e per interventi terapeutici) indispensabili all'odontoiatra per l'esercizio della sua attività.

La convenienza economica di tale tipo di operazione per le parti è simile a quella del comodato dei locali.

Passando ad esaminare gli aspetti giuridici di tale operazione non possiamo non tener conto del divieto, contenuto nell'art. 9, comma 2° della L. 175/92, concernente il commercio e la fornitura, anche in forma gratuita, di apparecchi e di strumenti a coloro che non risultino iscritti agli Albi degli esercenti le professioni sanitarie.

Tale divieto decorre dalla data di entrata in vigore dell'apposito decreto del Ministero della Sanità.

Per le apparecchiature acquistate dagli odontotecnici prima di tale data, e concesse in comodato agli odontoiatri, è opportuno considerare la validità giuridico-tributaria di tale operazione.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, dobbiamo precisare che le apparecchiature odontoiatriche non possono avere per l'odontotecnico matura di bene strumentale, in quanto non possono risultare finalizzate all'esercizio della sua attività professionale, nemmeno in forma indiretta, visto il divieto espresso nell'art. 11 del R.D. n. 1334 del 31.05.1928.

Per tali motivazioni il costo di acquisto di questi beni non può essere oggetto di ammortamento da parte dell'imprenditore odontotecnico.

Sul piano organizzativo, si deve rilevare che, in sede di verifica, è stata presunta l'esistenza di un'attività sanitaria complessa, allorquando l'attività medica è svolta mediante l'uso di apparecchiature che sono di proprietà, in tutto o in parte, di soggetti diversi dall'esercente l'attività stessa, senza regolare contratto di assegnazione in uso (comodato, noleggio, ecc.).

Sul piano tributario il contratto di comodato di beni immobili è soggetto a registrazione, con contestuale pagamento dell'imposta di registro in misura fissa per £. 250.000 secondo quanto previsto dall'art. 5 della Tariffa 1, allegata al DPR n. 131 del 26.04.1986.

LOCAZIONE DI LOCALI E/O COMODATO DI APPARECCHIATURE ODONTOIATRICHE

Un'altra possibile differenziazione del rapporto tra odontotecnico ed odontoiatra è quella della locazione di unità immobiliari, o parte di esse, con eventuale comodato di apparecchiature odontoiatriche.

Sul piano giuridico il problema è simile a quello già esaminato nel precedente punto, con la sola eccezione che viene corrisposto, da parte del medico odontoiatra, un compenso per l'affitto dei locali adibiti a studio dentistico.

Il locatore è l'odontotecnico che può agire o come persona privata oppure nell'esercizio della sua attività imprenditoriale.

Nel primo dei casi si hanno le seguenti conseguenze:

il contratto di locazione immobiliare deve essere registrato ed assoggettato all'imposta di registro, in ragione del 2% del canone annuale di locazione, secondo le previsioni dell'art. 5 Tariffa 1, allegata al DPR n. 131/86, con obbligo di versamento del relativo tributo;

il canone dovrà essere dichiarato ai fini delle imposte sui redditi nel modello UNICO.

Nel caso di locazione nell'ambito dell'impresa odontotecnica, si dovrà invece procedere a:

registrare il contratto di locazione in misura fissa;

fatturare, applicando l'aliquota IVA del 20%, i canoni di locazione immobiliare posti contrattualmente a carico del conduttore-odontoiatra.

LOCAZIONE DI STRUTTURE E SERVIZI ORGANIZZATI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA

L'imprenditore odontotecnico, collateralmente alla propria attività professionale, ed al fine di accrescere il suo volume di affari, in termini quantitativi e qualitativi, può porre in essere strutture e servizi organizzati, sotto il profilo tecnico-operativo (attrezzature ed impianti) e sotto quello funzionale (servizi amministrativi, segreteria, riscaldamento, pulizia locali), in favore di medici odontoiatri per l'esercizio dell'attività a loro nome.

Per l'esercizio di questa attività l'odontotecnico dovrà fare regolare integrazione della sua attività principale, sia alla C.C.I.A.A. che all'Ufficio delle Entrate, territorialmente competenti, mediante l'indicazione di "locazione strutture e servizi organizzati per l'esercizio di attività odontoiatriche".

Al riguardo dovrà stipulare apposita convenzione, ed il relativo canone sarà soggetto all'aliquota IVA del 20%.

All'instaurazione di questo tipo di rapporto si debbono fare le seguenti osservazioni:

la locazione deve riguardare strutture organizzate nettamente distinte e separate dalle unità immobiliari utilizzate dall'odontotecnico;

la locazione deve riguardare una sola struttura immobiliare da adibire ad un unico studio dentistico; in caso contrario la struttura organizzata assume la configurazione di "poliambulatorio" con l'obbligo di nomina del responsabile sanitario;

le fatturazioni delle prestazioni dei servizi odontoiatrici ed odontotecnici, debbono risultare separati ed effettuati dai singoli soggetti prestatori, su documenti loro intestati.

Nel caso di mancato rispetto di queste condizioni potrebbe sorgere il presupposto dell'esistenza di una struttura sanitaria ambulatoriale composta, con le conseguenze già esposte in precedenza.

L'odontoiatra dovrà provvedere a munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio della sua attività professionale e per l'uso delle relative apparecchiature, prima di iniziare ad utilizzare la relativa struttura organizzata.

NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE ODONTOIATRICHE

Una forma di collaborazione funzionale fra odontoiatra ed odontotecnico è quella di noleggiare al primo le apparecchiature necessarie per l'esercizio della sua attività professionale.

In via preliminare l'odontotecnico dovrà provvedere a far aggiungere alla sua attività, dalla C.C.I.A.A. competente per territorio, anche quella complementare di "noleggio e locazione di apparecchiature odontoiatriche ed odontotecniche".

Tale variazione dovrà essere comunicata anche all'Ufficio delle Entrate.
In tal modo l'odontotecnico si troverà a svolgere due attività:

una principale, consistente nell'esercizio di laboratorio odontotecnico per la costruzione e la realizzazione di protesi odontoiatriche in genere;
un'altra, accessoria o complementare, che riguarderà il noleggio di apparecchiature odontoiatriche ed odontotecniche.

Regolarizzata in tal modo la sua posizione, riteniamo legittimo l'acquisto di apparecchiature odontoiatriche da destinarsi informa esclusiva al noleggio in favore degli odontoiatri. Infatti, tale operazione è commercialmente lecita e non risulta in contrasto con la normativa contenuta nell'art.9 della L. n. 175/92, in quanto ha natura meramente commerciale di scambio, senza alcuna possibilità od interesse di utilizzo da parte del soggetto noleggiatore.

Gli acquisti di apparecchiature odontoiatriche costituiscono a tutti gli effetti, per l'odontotecnico noleggiatore, acquisizioni di beni strumentali elusivamente destinati all'attività di noleggio e, pertanto, ammortizzabili dallo stesso anche ai fini fiscali.

I relativi canoni dovranno essere assoggettati ad IVA con aliquota del 20%.

Si deve, infine, precisare che anche la giurisprudenza ha dichiarato la legittimità per la costituzione di una società avente per oggetto l'organizzazione di mezzi operativi destinati allo svolgimento di un'attività professionale (C.Appello Napoli, Sent. 08.04.1983).

CENTRI DENTALI: STRUTTURE SANITARIE COMPLESSE DI TIPO AMBULATORIALE PRIVATO

Il centro dentale è una struttura complessa che viene inclusa fra le istituzioni sanitarie di carattere privato.

In altri termini essa costituisce una struttura sanitaria di tipo composto nella quale, nei medesimi locali, convivono in forma funzionale attività odontoprotesiche e medico-odontoiatriche, mediante l'impiego di apparecchiature che garantiscono l'espletamento congiunto delle due attività.

Sotto il profilo del titolare del centro dentale, si possono avere le seguenti strutture:

TIPO	TITOLARE
- IMPRESA INDIVIDUALE	Odontotecnico o terzo

- STUDIO PROFESSIONALE Odontoiatra o medico
dentista
- STUDIO PROFESSIONALE Più odontoiatri o medici
associati
- SOCIETA' (di persone o di capitali) Soci non professionisti

A giustificazione della possibilità di esercizio della struttura sanitaria in forma d'impresa è la normativa contenuta nell'art. 2238, comma 1 C.C., con riferimento all'esistenza congiunta e principale del fattore patrimoniale e di quello personale intellettuale, finalizzati entrambi alla realizzazione di un profitto (C. Cassazione, Sent. 185 del 22.01.1976).

Inoltre, nella struttura centro dentale, il fattore patrimoniale è rafforzato dalla presenza di un'attività economica posta in essere dall'odontotecnico; attività che è di natura imprenditoriale.

Giuridicamente la struttura in esame non fa sorgere alcuna società fra medico-odontoiatra ed odontotecnico, in quanto essa appartiene in proprietà ad uno solo dei due (in genere il secondo) oppure a terzi.

La motivazione dell'esistenza congiunta di due distinte qualificazioni, professionale per il medico, imprenditoriale per l'odontotecnico, risiede unicamente nel fatto che entrambe servono al fine di raggiungere un unico risultato: l'eliminazione di un difetto o di una menomazione masticatoria mediante lo studio e la predisposizione di una protesi dentaria od ortodontia.

Per poter costituire un centro dentale (ossia un organismo abilitato a gestire un laboratorio odontoprotesico con servizi odontoiatrici a terzi) è indispensabile non solo essere in possesso della idonea destinazione d'uso dei locali (in forma specifica per l'esercizio di entrambe le due attività) da parte del Comune, ma anche di aver dato idonea e dettagliata comunicazione all'Ufficio Igiene e Sanità della ASL competente rispetto alla sede del centro (con deposito di firma e di tutta la documentazione comprovante i titoli abilitanti per l'esercizio dell'arte odontotecnica e della professione odontoiatrica).

Le Regioni che prevedono esplicitamente l'autorizzazione regionale sono:

- Regione Lombardia: L.R. n. 5 del 17.02.86
Delibera Giunta Reg. Lombardia n.
TV/19098 del 17.03.87
- Regione Friuli V.Giulia: L.R. n. 49 del 13.08.81
- Regione Marche: L.R. n. 23 del 20.08.84
- Regione E.Romagna: L.R. n. 2 del 08.01.80

La domanda deve essere redatta su carta da bollo per usi civili ed indirizzata alla ASL competente per territorio.

L'obbligo della nomina del direttore responsabile compete anche in presenza di un'associazione professionale esercente il centro dentale.

In quest'ultimo caso il direttore potrà essere o meno un professionista associato. Sotto il profilo ambientale, il centro dentale deve:

rispettare i requisiti previsti dai regolamenti locali di igiene privata, pubblica e del lavoro;

disporre, in relazione alle effettive condizioni di esercizio dell'attività, di idonei locali, in base alle vigenti disposizioni di legge o stabiliti dall'Ufficio Igiene Pubblica della ASL;

soddisfare le previsioni contenute nelle vigenti norme in materia di: sanità, prevenzione incendi, infortunistica, tutela della popolazione e del personale contro i rischi di radiazioni ionizzanti.

Nel caso di un centro dentale di proprietà di un medico odontoiatra o di un'associazione professionale, deve essere depositato anche il diploma dell'odontotecnico operante stabilmente nello studio (art. 8 RD n. 1264 del 23.06.1927).

Un'istituzione sanitaria di questo tipo vedrà prevalere l'aspetto professionale.

Qualora, invece, il centro dentale sia di proprietà di un odontotecnico (o di un terzo non odontoiatra) o venga costituita una società commerciale, prevarrà l'aspetto imprenditoriale.

Sotto il profilo giuridico-tributario le due figure generano due distinte tipologie di reddito: nel primo caso si tratta di reddito di lavoro autonomo, mentre nel secondo di reddito d'impresa.

In entrambe le tipologie di struttura è indispensabile che il centro dentale si avvalga della presenza di un direttore sanitario, che deve essere o un medico odontoiatra o un medico specialista in odontoiatria.

La figura giuridica del direttore sanitario è quella di responsabile del regolare espletamento dell'attività sanitaria all'interno del centro, nel completo rispetto delle norme di legge.

Egli può espletare:

solo attività di direzione sanitaria e controllo;

attività di direzione sanitaria congiuntamente all'espletamento effettivo di attività medico odontoiatrica in favore dei clienti del centro.

Qualora il centro si avvalga della presenza di medici odontoiatri, è indispensabile la predisposizione di convenzioni di collaborazione coordinata di tipo professionale, con l'indicazione di tutte le clausole regolanti il rapporto.

Nella convenzione professionale si deve prevedere anche un compenso per la responsabilità sanitaria.

I contratti di collaborazione professionale possono essere sostituiti o integrati con contratti di associazione in partecipazione, nei quali il medico odontoiatra è un associato.

Il centro dentale, in regola con tutti gli adempimenti ed in possesso delle autorizzazioni di legge, è un soggetto abilitato ad intrattenere rapporti giuridici con i vari clienti, rilasciando idonee fatture per le prestazioni poste in essere in loro favore.

L'organizzazione sanitaria compete unicamente al direttore responsabile, il quale dovrà attenersi scrupolosamente all'osservanza delle norme di legge.

La prestazione che il centro fatturerà al cliente è esente da IVA, a norma dell'art. 10, punto 18 del DPR n. 633 del 28.10.1972, sia che riguardi l'espletamento di prestazioni medico-odontoiatriche, sia che si riferisca alla sola predisposizione, sostituzione o riparazione di protesi dentarie.

Nel caso che il centro dentale espleti attività anche nei confronti di medici odontoiatri terzi, con fatturazione di tale attività, si dovrà tenere presente la seguente tabella:

costruzione di protesi dentarie ed ortodontiche
(in forma totale o parziale) su indicazione di medici dentisti.

rimessa in uso, sistemazione, ecc. di protesi dentarie ed ortodontiche.

ESENTE DA IVA
(art. 10 DPR n.

633/72)

assistenza odontotecnica alle protesi costruite o da costruire in favore dei medici dentisti o odontoiatri

prestazioni didattiche e consulenza medico-odontoiatrica

5. prestazioni di intermediazione
20%

ALIQUOTA IVA

prestazione di servizi per terzi

noleggi di apparecchiature odontoiatriche, odontotecniche, ecc.

fornitura di denti (nelle diverse misure) in
resina

ALIQUOTA IVA 4%

fornitura di parti, pezzi, ecc. di protesi costruite
in serie e non su specifica commissione o impronta.

Si raccomanda che nelle fatture relative a prestazioni di servizi, esenti da IVA,
sia:

scritto in forma chiara il tipo di prestazione eseguita in modo da rendere
giuridicamente ed oggettivamente possibile la determinazione ed il controllo
della base imponibile IVA esposta in fattura, come previsto dall'art. 21 del DPR
n. 633/72;

applicata la marca da bollo da £ 2.500, sull'esemplare del cliente, qualora
l'importo contabilizzato risulti superiore a £ 150.000;

esposto in fattura il titolo di esenzione IVA ed il relativo articolo, o l'aliquota
IVA ed il relativo ammontare, a seconda dei casi.

Al fine di garantire che il centro dentale è un organismo autorizzato e sotto
vigilanza sanitaria, come previsto dall'art. 99 TULS di cui al RD 27.07.1934 n.
1265, è opportuno che sulla fattura medesima risulti:

esposto il numero e la data dell'autorizzazione (o assenso), con la menzione della
ASL autorizzatrice;

indicato il nominativo del direttore sanitario responsabile con tutti i titoli
accademici e l'iscrizione professionale;

la firma dell'odontoiatra con l'attestazione che le prestazioni sanitarie fatturate
risultano espletate in conformità alle norme di legge.

Gli accordi tra centro dentale e direttore sanitario responsabile (o altri medici
odontoiatri) possono prevedere una fatturazione diretta di talune prestazioni
professionali da parte di questi ultimi. In questo caso il cliente del centro riceverà
due distinti documenti: uno emesso dal centro e l'altro emesso dal medico
odontoiatra.